

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
30 luglio 2018, n. 36449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Antonella Patrizia MAZZEI

Rel. Consigliere:

Marco VANNUCCI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Per quanto qui interessa, con sentenza emessa il 6 marzo 2017 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione con la quale, 19 giugno 2012, il Tribunale di Verona ebbe a condannare A. A. alla pena di tre anni di reclusione ed euro 1.000 di multa perché responsabile, quale amministratore della Impresa XXX, della commissione, il 16 dicembre 2008 in Verona, del delitto di importazione illegale (art. 1 della legge n. 895 del 1967) dalla Repubblica Popolare Cinese di esplosivi (materiale esplodente contenuto in 1.669 colli del peso complessivo di 25.791 kg. stipati in due *containers* specificamente indicati nel capo di imputazione).

A fondamento di tale decisione, ed in risposta ai motivi di appello, si afferma che: l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione era infondata, dal momento che il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967 è punito con pena edittale massima di dodici anni di reclusione, con la conseguenza che il termine massimo quindicennale di prescrizione scadrà il 16 dicembre 2023; la Impresa XXX importò dalla Repubblica Popolare Cinese, in transito dalla dogana di Verona, 1.669 colli di materiale esplodente (giuochi pirici) del peso complessivo di 25.791 kg., stipati in due *containers*; dalle informazioni acquisite dalla Prefettura di Teramo risulta che il 29 settembre 2008 tale amministrazione autorizzò detta società alla importazione di quaranta quintali di artifici pirotecnici di IV categoria e di venti quintali di artifici pirotecnici di V categoria e che tale trasporto venne eseguito il 13 ottobre 2008; per l'importazione del 16 dicembre 2008 nessuna licenza venne dunque concessa, tramite Prefetture, dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 54 del r.d. n. 773 del 1931; il materiale pirotecnico, importato e trasportato su strada, presentava, alla luce della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, i caratteri della micidialità in quanto non suscettibile di commercializzazione (gli artifici erano confezionati in involucri non conformi alla scheda tecnica del Ministero dell'interno) ed era stipato in due *containers*, con conseguente rischio di esplosione; è dunque sussistente il delitto previsto dall'art. 1 della legge n. 895 del 1967, non anche la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen., dal momento che le materie esplodenti, per il luogo in cui erano concentrate e per il rilevante peso delle stesse, avevano una rilevante pericolosità per persone e cose; all'imputato non possono essere concesse circostanze attenuanti generiche "non risultando alcun elemento a lui favorevole".

2. Per la cassazione di tale sentenza A. A. ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Nazario Agostini) contenente tredici motivi di impugnazione.

Con il primo motivo (nell'atto indicato *sub* 1.A.) il ricorrente deduce che erroneamente il giudice di appello non ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato, dovendo il fatto contestato qualificarsi come contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.

In secondo luogo (nell'atto indicato *sub* 1.B.) il ricorrente censura la mancanza di correlazione fra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) dal momento che la licenza all'importazione era sussistente e perché, anche a volere ritenere la mancanza di tale atto, la sentenza di primo grado, sul punto confermata da quella di appello, afferma che per la mancanza di schede tecniche relative ai prodotti ovvero per la non corrispondenza degli stessi alla scheda tecnica, non avrebbe potuto essere rilasciata alcuna licenza di importazione.

Con il terzo motivo (nell'atto indicato *sub* 1.C.) il ricorrente denuncia travisamento di prova risultante dagli atti del processo dal momento che la licenza rilasciata alla società, di cui era amministratore il 29 settembre 2008, venne utilizzata esclusivamente per l'importazione di giuochi pirici avvenuta il 16 dicembre 2008, avendo solo la società richiesto un trasporto per il giorno 13 ottobre 2008 senza però che lo stesso venisse in concreto eseguito.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo (nell'atto indicati *sub* 2, *sub* 2.A. e *sub* 2.B.) il ricorrente deduce che, nel caso concreto, vi sarebbe stata violazione dell'art. 1 della legge n. 895 del 1967 e travisamento della prova dal momento che: il trasporto riguardò materie esplodenti del peso lordo complessivo di 25.791 kg., inferiore

a quello di 16.000 kg. netti di materia esplodente consentiti dal d.m. del 2 settembre 2003; di qui la non sussistenza del requisito della micidialità; la giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata a fondamento della ritenuta sussistenza di tale requisito è inconferente nel caso concreto, dal momento che la quantità di materia esplodente non eccedeva i limiti consentiti dal citato d.m.

Il ricorrente censura (*sub* 2.C.), ancora una volta, la mancanza di correlazione fra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) dal momento che l'accusa faceva riferimento al peso complessivo di materia esplodente, mentre nella sentenza si afferma che il materiale esplodente sequestrato era confezionato in involucri non rispondenti ai requisiti richiesti dalla disposizioni in materia.

Si denuncia inoltre (*sub* 2.D.) travisamento della prova e manifesta illogicità di motivazione dal momento che i prodotti, ritenuti non qualificati, erano invece riconosciuti da specifici decreti di riconoscimento, anche perché le caratteristiche del prodotto sono neutre rispetto al requisito della micidialità, in concreto non sussistente.

Inoltre, il ricorrente si duole che la motivazione a sostegno della condanna sarebbe sostanzialmente mancante (*sub* 2.E.) in quanto non affrontante la questione della qualificazione in termini di micidialità del materiale esplodente.

Ancora, la sentenza è, in subordine, censurata (*sub* 2.F.): per non avere ritenuto sussistente nel caso concreto la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.; per non avere ritenuto sussistente la fattispecie attenuata prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967.

Con ulteriore motivo (*sub* 3) il ricorrente censura la sentenza per non avere motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.

Inoltre, sempre in subordine (*sub* 4), il ricorrente si duole della mancata rinnovazione del dibattimento in appello per disporre perizia in ordine alla consistenza del peso della materia esplodente ed alla qualificazione della stessa in termini di micidialità.

Infine (*sub* 5), il ricorrente censura la sentenza per avere, con motivazione meramente apparente negato la concessione di circostanze attenuanti generiche, anche perché esso ricorrente è sostanzialmente incensurato ed ha tenuto un comportamento di collaborazione nel processo.

Considerato in diritto

1. Presupposto comune tanto al delitto di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967 che alla contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. è, per quanto qui interessa, la mancanza di autorizzazione amministrativa all'importazione nel territorio dello Stato, rispettivamente, di esplosivi ovvero di materie esplodenti.

Il ricorrente deduce che: l'importazione dalla Repubblica Popolare Cinese di giochi pirici, da esso eseguita quale amministratore della Impresa XXX il 16 dicembre 2008, sarebbe stata autorizzata dal Prefetto di Teramo con licenza del 29 settembre 2008, acquisita agli atti del processo di merito (terzo motivo, nell'atto indicato *sub* 1.C.); non vi sarebbe correlazione fra accusa e sentenza, dal momento che la sentenza impugnata afferma che per l'importazione dei giochi pirici in discussione nessuna licenza avrebbe potuto essere concessa in ragione della difformità (riscontrata dal consulente del pubblico ministero) fra giochi pirotecnici in concreto importati (e sequestrati) e descrizione degli stessi nelle schede tecniche del Ministero dell'interno (secondo motivo, nell'atto indicato *sub* 1.B.).

La deduzione di dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, dal momento che l'accertamento sul punto compiuto dal giudice di appello (nessuna licenza all'importazione dei giochi pirici avrebbe potuto essere rilasciata) costituisce il presupposto di sussistenza del reato al ricorrente contestato (l'aver importato il 16 dicembre 2008 i giochi pirici di cui si discute senza licenza del Ministero dell'interno).

Anche la censura relativa alla sussistenza della licenza all'importazione eseguita il 16 dicembre 2008 è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata accertato, anche sulla base di specifica risposta data sul punto dal Prefetto di Teramo che: la licenza rilasciata alla Impresa XXX il 29 settembre 2008 era relativa all'importazione di quaranta quintali di artifici pirotecnici di IV categoria e di venti quintali di artifici pirotecnici di V categoria, mentre i giochi pirici importati il 16 dicembre 2008 avevano un peso complessivo lordo pari a 25.791 kg; l'importazione oggetto della licenza in questione avvenne, secondo l'accertamento contenuto nella nota della Prefettura di Teramo del 17 dicembre 2008 (riprodotta nella pag. 6 della sentenza impugnata), "in data 13 ottobre u.s." (l'affermazione dell'amministrazione in questione è dotata di fede privilegiata).

In definitiva la sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui accertò che l'importazione dal ricorrente eseguita il 16 dicembre 2008 non costituì oggetto di specifica licenza data dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 54 del t.u.l.p.s.

2. La questione di diritto centrale implicata dal ricorso è quella relativa alla qualificazione dell'illecito commesso dal ricorrente quale delitto previsto dall'art. 1 della legge n. 895 del 1967 ovvero quale contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. (primo motivo e motivi dal quarto al decimo, nell'atto rispettivamente indicati *sub* 1.A., *sub* 2., *sub* 2.A., *sub* 2.B., *sub* 2.C., *sub* 2.D., *sub* 2.E., *sub* 2.F.).

Premesso che il 16 dicembre 2008 il ricorrente importò, senza licenza, giochi pirici, di per sé qualificabili come "materie esplodenti" (art. 678 cod. pen.), la sentenza impugnata, alla luce del contenuto della relazione depositata dal consulente tecnico del pubblico ministero e dei chiarimenti da costui dati in dibattimento, ritenne nella specie sussistente il delitto di illecita importazione di esplosivi, e non la contravvenzione di illecita importazione di materie esplodenti, facendo applicazione del principio di diritto, in questa sede da ribadire, secondo cui i giochi pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, possono assumere le caratteristiche della micidialità, con conseguente pericolo per persone e cose, in considerazione del loro ingente quantitativo, del loro precario confezionamento, della loro concentrazione in ambiente angusto, della prossimità del luogo di detenzione a luoghi frequentati da persone (in questo senso, cfr. fra le più recenti, Cass. Sez. 1, n. 45614 del 14 ottobre 2013, Persello, Rv. 257344; Cass. Sez. 1, n. 16677 del 24 gennaio 2011, Brancato, Rv. 249958; Cass. Sez. 1, n. 38064 del 6 novembre 2006, Lippolis, Rv. 234979).

In particolare, tali principi vennero applicati al caso concreto sul rilievo secondo cui: la materia esplodente era contenuta "in involucri non rispondenti ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia"; la stessa era di rilevante quantità e stipata all'interno di *containers*.

L'affermazione, apparentemente corretta in diritto, da un lato è criticabile per non avere indicato per quale ragione le modalità di confezione dei manufatti contenenti polvere nera non rispondesse alla disciplina di sicurezza sul punto e, dall'altro, non tiene conto della deduzione contenuta in motivo aggiunto di appello, secondo cui le merci importate sarebbero state stoccate all'interno dei *containers* nell'osservanza delle prescrizioni recate dal testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, la cui traduzione in lingua italiana è contenuta nell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 settembre 2003 (copia del decreto venne, per estratto, dall'odierno ricorrente allegata ai motivi aggiunti di appello ed è allegata al ricorso per cassazione).

In particolare, il ricorrente deduce che: a) la massa netta totale, espressa in kg., di materia esplosiva contenuta in tutti gli oggetti contenuti in ciascuna unità di trasporto rientrerebbe nel limite quantitativo indicato nel punto 7.5.5.2.1 (pag. 831) del testo consolidato dell'Accordo, allegato al d.m. 2 settembre 2003; b) il carico in ciascuna unità di trasporto sarebbe da considerarsi sufficientemente protetto contro il rischio di esplosione perché stivato in conformità alla prescrizione recata nel punto 7.5.7.1 (pag. 832) del testo consolidato dell'Accordo, allegato al d.m. 2 settembre 2003, secondo cui "il carico è anche sufficientemente protetto ai sensi della prima fase se tutto lo spazio di carico è, ad ogni strato, completamente pieno di colli".

A tale motivo di appello non vi è risposta nella sentenza impugnata, non risultando da essa: quale fosse il peso netto di materia esplodente contenuta negli oggetti complessivamente stivati in ciascuna unità di carico; se lo spazio di carico di ciascuna unità fosse, o meno, completamente pieno di colli.

Ove fosse accertato che il carico dei giochi pirotecnici di cui si discute avvenne nel rispetto delle sopra citate prescrizioni dell'Allegato 2 all'Accordo si determinerebbe una forte presunzione di concreta sicurezza, per persone e cose, del trasporto di tali beni mobili (in sé certamente pericolosi), tale da determinare una refluenza di segno negativo sulla qualificazione come "esplosivi" dei beni di cui discute, secondo la sopra richiamata interpretazione dell'art. 1 della legge n. 895 del 1967.

Tale forte presunzione potrebbe peraltro essere superata dall'esistenza di altri, specifici, elementi di fatto da cui desumere che, nonostante il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di rango secondario sopra indicate, vi sia, in concreto, pericolo di esplosione nel corso del trasporto.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia affinché, previa specificazione delle ragioni per cui i giochi pirotecnici di cui si discute sarebbero stati confezionati in violazione della disciplina legale di sicurezza, accerti, in risposta al motivo aggiunto di appello, se il trasporto di tali beni sia avvenuto, o meno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nel testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, la cui traduzione in lingua italiana è contenuta nell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 settembre 2003: punto 7.5.5.2.1 (pag. 831 del testo allegato); punto 7.5.7.1 (pag. 832 del testo allegato).

Una volta effettuata la precisazione e data risposta al motivo aggiunto di appello, il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

"L'importazione mediante trasporto su strada, in assenza di licenza, di rilevante quantità di materiale esplodente contenuto in giochi pirotecnici: a) costituisce elemento materiale della contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. se il trasporto sia avvenuto nell'osservanza delle prescrizioni contenute negli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, la cui traduzione in lingua italiana è contenuta nell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 settembre 2003, sempre che non risultino specifici elementi di fatto, da accertare di volta in volta dal giudice di merito, da cui possa desumersi il concreto pericolo di esplosione nel corso del trasporto; b) costituisce elemento materiale del delitto previsto

dall'art. 1 della legge n. 895 del 1967 il trasporto avvenuto in violazione delle prescrizioni contenute nei citati allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ovvero se, nonostante il rispetto di tali prescrizioni, risultino specifici elementi di fatto, da accertare di volta in volta dal giudice di merito, da cui possa desumersi il concreto pericolo di esplosione nel corso del trasporto".

3. In ragione del motivo di annullamento non vi è obbligo di esame in questa sede dei seguenti motivi, la cui cognizione è rimessa al giudice del rinvio: estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. (*sub* 1.A. del ricorso); elemento psicologico del reato (*sub* 3 del ricorso); sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 (*sub* 2.F. del ricorso); mancata concessione di circostanze attenuanti generiche (*sub* 5 del ricorso).

Per questi motivi

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2018.

Il Presidente: MAZZEI
Il Consigliere estensore: VANNUCCI

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018.

Il Funzionario Giudiziario